

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI TEMPORANEI AD ORE

Parere favorevole Assemblea dei Sindaci seduta del 19/07/2021

Approvazione delibera di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 23/07/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Localizzazione ormeggi temporanei "ad ore"	Pag. 3
Art. 3 - Criteri di utilizzo ormeggi temporanei "ad ore"	Pag. 3
Art. 4 – Norme generali	Pag. 4
Art. 5 – Controlli e vigilanza	Pag. 4
Art. 6 – Disciplina degli ormeggi e doveri degli utenti	Pag. 4
Art. 7 – Norme di rinvio	Pag. 5

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di utilizzo degli ormeggi temporanei "a ore" posizionati nelle aree portuali ed extraportuali gestite dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (di seguito denominata "Autorità di Bacino"), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 50, comma e), del Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9.

Nei porti e presso gli approdi pubblici l'Autorità di Bacino ha individuato alcuni spazi per l'ormeggio temporaneo "a ore" fissando la durata massima per tale tipo di ormeggio in 4 ore.

ART. 2

Localizzazione ormeggi temporanei "a ore"

Il presente regolamento si applica agli ormeggi attualmente esistenti sia all'interno delle aree portuali sia in quelle extraportuali, identificati con appositi contrassegni e/o targhette e individuati nelle planimetrie allegate recanti le indicazioni delle dimensioni massime degli spazi acquei disponibili.

I Comuni ove sono disponibili ormeggi temporanei "ad ore" sono i seguenti:

- 1. Comune di Sirmione (boe lungolago A. Diaz)
- 2. Comune di Desenzano del Garda (boe all'interno di Porto Pontili)
- 3. Comune di Manerba del Garda (pali in legno molo ingresso Porto Dusano)
- 4. Comune di San Felice del Benaco (ormeggi ingresso Porto Portese)
- 5. Comune di San Felice del Benaco (pali in legno località Porto San Felice)
- 6. Comune di Salò (boe lungolago località "Tip Tap")
- 7. Comune di Gardone Riviera (boe lungolago G. D'Annunzio)
- 8. Comune di Toscolano Maderno (boe località "Bolsen")
- 9. Comune di Toscolano Maderno (boe località "Muretto")
- 10. Comune di Gargnano (boe lungolago G. Zanardelli)
- 11. Comune di Gargnano (ormeggio all'interno di Porto Bogliaco)
- 12. Comune di Limone sul Garda (boe lungolago G. Marconi)

<u>Il presente Regolamento si applicherà anche agli ormeggi temporanei "ad ore" eventualmente individuati successivamente alla sua approvazione.</u>

ART. 3

Criteri di utilizzo degli ormeggi temporanei "a ore"

È fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi segnalare in modo chiaramente visibile sull'unità l'orario di arrivo.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti comportano il pagamento di una sanzione ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. 6 aprile 2012, n. 6.

L'abbandono per un periodo superiore a 12 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva dell'onere per la rimozione.

L'utilizzo degli ormeggi temporanei "a ore" da parte dei naviganti è gratuito.

L'ormeggio deve essere effettuato in corrispondenza della targhetta o del contrassegno recante la scritta "MASSIMO 4 ORE" e deve essere effettuato prestando attenzione al corretto utilizzo delle cime d'ormeggio.

ART. 4

Norme generali

- 1. L'Autorità demaniale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa;
- 2. il fruitore si impegna a risarcire l'Autorità di Bacino per eventuali danni causati alle strutture d'ormeggio;
- 3. il fruitore si impegna a non adottare un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti;
- 4. nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'Autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione;
- 5. parimenti non sono riconoscibili responsabilità a carico dell'Autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore od a fenomeni naturali;
- 6. i proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature d'ormeggio ed alle altre unità di navigazione.

ART. 5

Controlli e vigilanza

Le inadempienze o i comportamenti non conformi alle disposizioni dettate nel presente Regolamento dovranno essere rilevate dagli addetti alla vigilanza e sanzionati in conformità alle norme previste in materia.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità demaniale, purché non in contrasto con la normativa regionale.

ART. 6

Disciplina degli ormeggi e doveri degli utenti

- 1. È fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo, anche a bordo;
- 2. è vietato usare gli impianti per usi diversi per i quali sono stati realizzati;
- 3. è vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo;
- 4. tutte le manovre eseguite con l'unità di navigazione dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito dal Codice della Navigazione ed in particolare la velocità non dovrà superare i due nodi;

- 5. è fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi;
- 6. è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi e detriti o altro nell'ambito della zona demaniale, sia in acqua che in banchina;

ART. 7

Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme attuative e la vigente normativa regionale in materia.

In particolare:

- Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e s.m.i. recante in oggetto "Disciplina del settore dei trasporti";
- Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 recante in oggetto "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione".